



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Luigi La Battaglia - settore civile

Gennaro Sessa - settore penale

LUGLIO 2025



Settore Civile

(a cura di Luigi La Battaglia)

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 22066 del 31 luglio 2025, Presidente L. Esposito, Relatore A. Cerulo.

PREVIDENZA SOCIALE. Versamenti datoriali nei fondi di previdenza integrativa - Natura - Conseguenze - Privilegio *ex art. 2751-bis*, n. 1, c.c. - Configurabilità.

La Sezione Lavoro ha disposto la trasmissione alla Prima Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, del ricorso involgente la questione di massima di particolare importanza (nonché oggetto di non univoche pronunce di legittimità) relativa al carattere retributivo o previdenziale dei versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare, con conseguente configurabilità o meno del privilegio *ex art. 2751-bis*, n. 1, c.c..

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLE SEZIONI UNITE

Sezioni Unite civili, ordinanza interlocutoria n. 20248 del 19 luglio 2025, Presidente P. D'Ascola, Relatore E. Vincenti

GIURISDIZIONE. *Ticket* sanitario - Qualificazione - Controversie relative - Giurisdizione del giudice tributario o civile.

Pronunciandosi in sede di conflitto negativo di giurisdizione, le Sezioni Unite civili hanno rinviato la causa alla pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla qualificazione giuridica del c.d. *ticket* sanitario in termini di tributo o meno, con conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario ovvero del giudice civile.

RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 17839 del 1° luglio 2025, Presidente L. Abete, Relatore G. Dongiacomo

PROCEDURE CONCORDSUALI. Contratto di conto corrente - Opponibilità al fallimento - Credito corrispondente al saldo passivo - Ammissione al passivo - Accertamento delle operazioni compiute dall'istituto di credito per conto del correntista fallito - Prove utilizzabili.

La Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica della questione concernente le prove utilizzabili nei confronti del curatore del fallimento nel caso in cui, una volta accertata l'opponibilità del contratto di conto corrente bancario dedotto dalla banca a sostegno della domanda di ammissione al passivo del credito corrispondente al relativo al saldo passivo, occorra accertare le operazioni che la banca stessa ha compiuto, in forza del predetto contratto, per conto del correntista poi fallito.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 18016 del 2 luglio 2025, Presidente L. Abete, Relatore G. Dongiacomo

PROCEDURE CONCORDSUALI. Concordato fallimentare - Rigetto della domanda di omologa - Conflitto di interessi - Nozione - Questioni.

La Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica delle seguenti questioni: 1) se, in caso di presentazione di due proposte di concordato fallimentare e di ritenuta approvazione di una soltanto delle due da parte dei creditori, il definitivo rigetto della domanda di omologa di tale proposta - in quanto approvata con voti espressi in conflitto di interessi - impone all'altro proponente il deposito di una nuova proposta oppure, al contrario, il procedimento di omologazione retrocede, come sostiene la ricorrente, alla fase immediatamente successiva all'espressione del voto con la conseguente necessità di procedere esclusivamente al giudizio di omologazione della proposta già presentata e indebitamente pretermessa; 2) se, in caso di presentazione di due proposte di concordato fallimentare, sussiste un conflitto di interessi rilevante soltanto nel caso in cui il proponente abbia espresso il proprio voto favorevole alla sua proposta, ovvero, al contrario, anche nel caso in cui, nella medesima

qualità di creditore della società fallita, abbia espresso il proprio voto contrario sull'altra proposta di concordato che concorreva con la sua.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 18423 del 7 luglio 2025, Presidente L. Tricomi, Relatore E. Reggiani.

IMMIGRAZIONE. Espulsione - Motivi ostativi - Tutela unità familiare in presenza di figli minori - Giudice competente a conoscere del relativo procedimento - Individuazione.

Pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, la Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa l'esigenza di comporre indirizzi contrastanti in ordine all'individuazione del giudice competente a conoscere del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero in caso di pendenza del procedimento *ex art.* 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 (Tribunale ordinario, Sezione specializzata in materia di immigrazione ovvero Tribunale per i minorenni).

Sezione Prima civile, ordinanze interlocutorie n. 18829 del 10 luglio 2025 (Presidente M. Di Marzio, Relatore E. Campese) e n. 21777 del 29 luglio 2025 (Presidente M. Di Marzio, Relatore P. Catallozzi).

BUONI POSTALI FRUTTIFERI. D.m. 19 dicembre 2000 – Obbligo di Poste Italiane s.p.a. di consegnare al risparmiatore il foglio informativo analitico inerente all'investimento – Inosservanza - Conseguenze.

La Prima Sezione Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione del rilievo nomofilattico (derivante dall'eterogeneità delle soluzioni ermeneutiche offerte dalla giurisprudenza di merito e dall'assenza di specifici precedenti di legittimità) della questione se il mancato adempimento, da parte di Poste Italiane s.p.a., dell'obbligo - sancito dagli artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, del d.m. 19 dicembre 2000 - di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando, successivamente, la menzionata società eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale *ex art.* 2946 c.c., integri o meno gli estremi della responsabilità della medesima società in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore, il quale lamenti che la prescrizione ordinaria decennale (e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni

predetti) sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal *deficit* informativo circa le relative caratteristiche.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 19195 del 12 luglio 2025, Presidente F. Terrusi, Relatore A. Zuliani.

PROCEDURE CONCORSUALI. Atti posti in essere dal giudice delegato in sostituzione del comitato dei creditori - Reclamo - Termine - Applicazione dell'art. 36 o 26 l.fall..

La Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa al termine per proporre reclamo contro gli atti del giudice delegato che agisce in sostituzione del comitato dei creditori (se sia quello di otto giorni *ex art. 36 l.fall.* ovvero quello di dieci giorni *ex art. 26 l.fall.*), ponendosi l'alternativa tra dare prevalenza alla circostanza che, seppur pronunciato dal giudice delegato, si tratta per sempre di un provvedimento oggettivamente di competenza del comitato dei creditori, oppure, al contrario, al profilo soggettivo della provenienza del provvedimento dal giudice delegato.

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 21779 del 29 luglio 2025, Presidente M. Ferro, Relatore P. Vella.

BUONI FRUTTIFERI POSTALI. Mancata consegna del foglio informativo - Conseguenze - Responsabilità *ex art. 2598 c.c.* - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza.

In tema di buoni postali fruttiferi, la Prima sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione del rilievo nomofilattico delle questioni relative alla sussistenza dell'obbligo di consegna al sottoscrittore del foglio informativo e della conseguente responsabilità *ex art. 2598 c.c.* per il caso di sua violazione, oltre che dell'individuazione del *dies a quo* della prescrizione del correlativo diritto al risarcimento del danno.

Sezione prima civile, ordinanze interlocutorie nn. 21812 e 21813 del 29 luglio 2025, Presidente M. Di Marzio, Relatore R. Caiazzo.

BUONI FRUTTIFERI POSTALI. Imposizione fiscale sui rendimenti - Criterio di cassa o di competenza.

In tema di buoni postali fruttiferi, la Prima sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione del rilievo nomofilattico della questione “se l'imposizione fiscale sui rendimenti dei buoni sia fondata sul criterio di cassa (secondo il quale il reddito di capitale diviene rilevante ai fini dell'imputazione al periodo di imposta quando viene percepito o pagato, quando cioè si verifica la movimentazione finanziaria in entrata o in uscita) o sul diverso criterio di competenza (che annette rilievo al momento in cui matura il diritto di credito o sorge il debito, e vale normalmente per i redditi di impresa)”.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 19106 dell'11 luglio 2025, Presidente R.M. Di Virgilio - Relatore C. Besso Marcheis.

DONAZIONE. Riserva di usufrutto in favore di un terzo - Schema negoziale diverso da quello ex art. 796 c.c. - Ammissibilità.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione della rilevanza nomofilattica della questione relativa alla possibilità di costituire, in occasione della donazione di un bene immobile, l'usufrutto a favore di un terzo mediante uno schema negoziale differente da quello di cui all'art. 796 c.c.

Sezione Seconda Civile, ordinanza interlocutoria n. 19757 del 17 Luglio 2025, Presidente L. Orilia, Relatore G. Grasso.

SERVITÙ DI ELETTRODOTTO. Costituzione ex r.d. 1775 del 1933 - Autorizzazione dell'autorità competente - Necessità.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla necessità, ai fini della costituzione di una servitù di elettrodotto ex r.d. n. 1775 del 1933, di un'autorizzazione (permanente o temporanea) da parte dell'autorità competente.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 20495 del 21 luglio 2025, Presidente M. Mocchi, Relatore G. Tedesco.

DISTANZE LEGALI. Fondi a dislivello - Dislivello artificiale solo in parte - Muro di contenimento - Rilevanza ai fini del rispetto delle distanze legali - Rapporti tra norme su distanze tra fabbricati e dai confini.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla rilevanza del muro di contenimento ai fini del rispetto delle distanze legali, allorquando il dislivello tra i fondi sia

stato artificialmente creato solo in parte (nonché, più in generale, ai rapporti fra normativa sulle distanze tra fabbricati e dai confini).

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 20497 del 21 luglio 2025, Presidente M. Mocchi, Relatore G. Tedesco.

DIVISIONE - Domanda di divisione ereditaria - Eccezione di usucapione relativa ad alcuni cespiti - Accoglimento - Conseguenze - Esclusione dalla divisione dei beni oggetto di eccezione - Diritto degli eredi di ottenere l'accertamento della loro comproprietà in un diverso giudizio.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se l'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, proposta da alcuni coeredi con riguardo ad alcuni dei cespiti oggetto di una domanda di divisione ereditaria, comporti unicamente l'esclusione degli stessi dalla divisione, senza precludere, quindi, il diritto degli eredi di ottenere l'accertamento della relativa comproprietà in un diverso giudizio.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 17983 del 2 luglio 2025, Presidente F. De Stefano, Relatore C. Valle.

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA. Parte costituita in giudizio quale erede accettante con beneficio d'inventario - Condanna alle spese - Limite del valore dei beni pervenuti iure successionis - Condizioni.

La Sezione Terza Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla possibile necessità di rimeditare il principio (già affermato nelle sentenze n. 9350 del 1977 e n. 3713 del 1977) in forza del quale l'erede accettante con il beneficio d'inventario, per ogni debito di cui gli si può far carico come tale (dunque, anche per le spese di giudizio), è tenuto entro il valore dei beni a lui pervenuti, nei casi in cui ciò determini un abuso della facoltà di agire in giudizio, vale a dire allorquando l'erede beneficiario persegue in giudizio finalità proprie, ovvero non suscettibili di essere ricomprese in un ambito - pur ampio - di iniziative volte a tutelare i creditori del *de cuius*.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 19207 del 12 luglio 2025 Presidente C. Graziosi - Relatore F. Fiecconi.

SOCIETÀ. Cancellazione dal registro delle imprese in assenza di bilancio di liquidazione - Sorte dei crediti risarcitori - Legittimazione attiva degli ex soci.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla sorte dei crediti risarcitori della società cancellata dal registro delle imprese in assenza di bilancio di liquidazione, con particolare riguardo alla sussistenza del diritto degli ex soci a rivendicarli quali legittimi successori ovvero quali soggetti direttamente danneggiati.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 19433 del 15 luglio 2025 Presidente A. Scrima - Relatore P. Spaziani.

PROCESSO CIVILE. Notifica ex art. 143 c.p.c. - Omessa indicazione, nella relazione di notificazione, delle ricerche della residenza del destinatario - Conseguenze - Nullità o mera irregolarità.

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alle conseguenze - in termini di nullità o mera irregolarità - della notifica ex art. 143 c.p.c., nel caso di mancata indicazione nella relazione di notificazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, delle ricerche effettuate al fine di accertare la residenza del destinatario, in violazione del disposto dell'art. 148 c.p.c.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 20712 del 22 luglio 2025, Presidente F. De Stefano, Relatore G. Fanticini.

ESECUZIONE FORZATA. Opposizione agli atti esecutivi - Caducazione del titolo esecutivo - Sentenza di annullamento di primo grado - Sufficienza - Passaggio in giudicato - Necessità - Certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. - Indispensabilità.

La Sezione Terza Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se, per determinare la caducazione del titolo esecutivo, sia sufficiente la pronuncia di annullamento di primo grado o se, in ragione della peculiare natura dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (vale a dire quella di giudizio demolitorio che si conclude con una sentenza costitutiva), sia indispensabile il passaggio in giudicato della stessa (dovendosi, in questa seconda ipotesi, ulteriormente stabilire se, in assenza di esplicite contestazioni avversarie, la certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. sia comunque indispensabile per dimostrare la formazione del giudicato sull'insussistenza del titolo).

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 21376 del 25 luglio 2025, Presidente A. Scrima, Relatore F. Fiecconi.

RESPONSABILITÀ CIVILE. Responsabilità della banca - Concorso colposo nel fatto doloso degli ex amministratori e sindaci di società fallita condannati per il reato di abusiva raccolta del risparmio - Violazione del cd. modello organizzativo 231 - Configurabilità.

Con riguardo all'azione risarcitoria proposta dal fallimento di una società nei confronti di un istituto di credito per concorso colposo nel fatto doloso degli ex amministratori e

sindaci della fallita (condannati per il reato di abusiva raccolta del risparmio), sulla base della dedotta violazione dei doveri di protezione, correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di conto corrente bancario, nonché della normativa antiriciclaggio, la Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla responsabilità della banca per violazione delle procedure operative e di controllo previste nel cd. "modello organizzativo 231", che l'avrebbe posta nella piena condizione di individuare, valutare ed eventualmente segnalare le operazioni sospette di riciclaggio.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 18963 del 10 luglio 2025, Presidente R. Mancino, Relatore F. Gandini.

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA. Invalidità civile - Assegno ex art. 13 della l. n. 118 del 1971 - Presupposti - Art. 12-ter del d.l. n. 146 del 2021 - Natura interpretativa o innovativa - Conseguenze in punto di retroattività.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se la disposizione introdotta, in sede di conversione, dall'art.12-ter del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021 (secondo cui il requisito dell'inattività lavorativa previsto dall'art. 13 della l. n. 118 del 1971 deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite *ivi* stabilito) abbia natura meramente interpretativa ovvero innovativa, con le conseguenti ricadute in punto di retroattività, alla stregua dell'art. 11 disp. prel. c.c..

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 19936 del 17 luglio 2025, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore D. Cavallari.

ISTRUZIONE E SCUOLE. Personale universitario - Collaboratori ed esperti linguistici - Mobilità - Applicabilità della disciplina ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'applicabilità della disciplina della mobilità dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, ai rapporti di lavoro dei collaboratori ed esperti linguistici delle Università.

Sezione Lavoro, ordinanze interlocutorie n. 20053 del 18 luglio 2025, Presidente L. Tria, Relatore D. Cavallari e n. 20055 del 18 luglio 2025, Presidente L. Tria, Relatore A. F. Sarracino.

IMPIEGO PUBBLICO. Interpretazione degli artt. 45 e 46 del c.c.n.l. Regioni e autonomie locali del 14 settembre 2000 - Istituzione del servizio mensa o dell'attribuzione di buoni pasto - Obbligatorietà.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'interpretazione degli artt. 45 e 46 del c.c.n.l. del comparto Regioni e autonomie locali, segnatamente se l'istituzione del servizio mensa o, in alternativa, l'attribuzione di buoni pasto sia subordinata a una ponderata e discrezionale valutazione da parte dell'Ente territoriale, alla luce del proprio assetto organizzativo e delle proprie risorse economiche (non potendo, quindi, farsi luogo a tali erogazioni senza un'adeguata provvista finanziaria), oppure se - per converso - le suddette prestazioni costituiscano, in ogni caso, oggetto di un vero e proprio obbligo per il datore di lavoro pubblico.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 20209 del 19 luglio 2025, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore D. Cavallari.

ISTRUZIONE E SCUOLE. Personale universitario - Collaboratori ed esperti linguistici - Natura giuridica del rapporto - Conseguenze in ordine all'iscrizione previdenziale e alle modalità di calcolo del TFR o TFS.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla qualificazione (privatistica o pubblicistica) del rapporto di lavoro dei collaboratori ed esperti linguistici delle Università (ex lettori), con le conseguenti ricadute in ordine all'individuazione dell'Ente previdenziale di riferimento (INPS o INPDAP) e alle modalità di calcolo dell'indennità di fine rapporto (TFR o TFS).

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 20838 del 23 luglio 2025, Presidente A. Manna, Relatore F. G. L. Caso.

LAVORO PARASUBORDINATO. Rapporto di agenzia - Giurisdizione del giudice italiano - Art. 7 del Regolamento UE n. 1215 del 2012 - Interpretazione - Luogo della prestazione dei servizi oggetto del contratto - Individuazione.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se l'art. 7, comma 1, lett. b), secondo trattino, del Regolamento UE n. 1215 del 2012 (il quale dispone che “*nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto*”) faccia riferimento alla zona di operatività contrattualmente assegnata all'agente ovvero al luogo in cui lo stesso è domiciliato.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 21688 del 28 luglio 2025, Presidente C. Marotta, Relatore R. Bellè.

IMPIEGO PUBBLICO. Docenti fuori ruolo in servizio all'estero - Adeguamento dell'assegno di sede - Presupposti - Provvedimento amministrativo *ad hoc* - Necessità.

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se i docenti fuori ruolo del Ministero dell'Istruzione, a disposizione del Ministero degli Esteri per prestare servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, indipendentemente dall'emissione di un provvedimento governativo, abbiano diritto all'adeguamento dell'assegno di sede, in ragione della riduzione del relativo potere d'acquisto.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA

Sezione Tributaria, ordinanze interlocutorie nn. 18090, 18110 e 18111 del 3 luglio 2025, Presidente A. Carrato, Relatore A. Crivelli.

TRIBUTI. Assegno di separazione o divorzile - Somme corrisposte al coniuge per far fronte alla tassazione del relativo reddito - Deducibilità.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione della deducibilità delle somme versate al coniuge per far fronte alla tassazione del reddito derivante dalla corresponsione in suo favore dell'assegno di separazione o divorzile.

Sezione Tributaria civile, ordinanze interlocutorie n. 18587 dell'8 luglio 2025 e nn. 19419, 19423 e 19424 del 14 luglio 2025, Presidente A. Carrato, Relatore M. C. Sali.

TRIBUTI. Art. 118 TUIR - Collegamento societario ex art. 2359, terzo comma, c.c. - Presupposti - Rapporto di parentela tra soci delle diverse società - Rilevanza.

In tema di accertamento fiscale, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa ai presupposti per la configurabilità del collegamento societario ex art. 2359, terzo comma, c.c., ai fini dell'art. 118 TUIR, anche sotto il profilo della possibile incidenza del rapporto di parentela tra i soci delle diverse compagini societarie.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 18972 del 10 luglio 2025, Presidente A. M. Succi, Relatore M. Balsamo.

SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE. Sanzioni irrogate con avviso di liquidazione coperto da giudicato - Addebito al contribuente di ulteriori sanzioni con cartella esattoriale - Legittimità.

In tema di imposta di registro, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla legittimità dell'addebito al contribuente, mediante cartella esattoriale, di sanzioni ulteriori

rispetto a quelle recate da un avviso di liquidazione definitivo, siccome consacrato in una decisione passata in giudicato.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 19523 del 15 luglio 2025, Presidente V. Lenoci, Relatore R. Angarano

TRIBUTI. Atto di contestazione di sanzione emesso in via autonoma rispetto all'avviso di accertamento - Istanza di accertamento per adesione - Sospensione del termine per impugnare.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione (interessata da divergenti pronunce di legittimità) concernente la sospensione o meno del termine per impugnare l'atto di contestazione di sanzione emesso in via autonoma rispetto all'avviso di accertamento, *ex art. 16 del d.lgs. n. 472 del 1997*, nel caso di presentazione di istanza di accertamento per adesione da parte del contribuente.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 20861 del 23 luglio 2025, Presidente A.M. Perrino, Relatore G. Grasso.

IVA. C.d. *reverse charge* - Presupposti applicativi - Onere della prova - art. 6, comma 9-*bis*.2, d.lgs. n. 471/1997 - *Ius superveniens*.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica delle questioni involte dai motivi di ricorso, afferenti ai presupposti di applicazione del regime del c.d. *reverse charge* in materia di appalto e del relativo onere della prova, tenuto conto dello *ius superveniens* rappresentato dall'art. 6, comma 9-*bis*.2 del d.lgs. n. 471 del 1997 (introdotto dall'art. 15, comma 1, lett. f, d.lgs. n. 158 del 2015).

Sezione Tributaria, ordinanze interlocutorie nn. 21485 e 21486 del 26 luglio 2025, Presidente L. Paolitto, Relatore M. Balsamo.

PROCESSO TRIBUTARIO. Sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro al contribuente o al difensore antistatario - Giudizio di ottemperanza -

Formale costituzione in mora dell'Amministrazione ex art. 70, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Necessità.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione - sulla quale si registrano due contrastanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità - se, ai fini dell'instaurazione del giudizio di ottemperanza delle sentenze di condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente o del difensore antistatario, sia necessario il decorso del termine di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo dell'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 70, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Sezione Tributaria, ordinanze interlocutorie nn. 21646, 21649, 21650 e 21651 del 28 luglio 2025, Presidente G.M. Stalla, Relatore L. Paolitto.

IMU. Ordine di demolizione dell'immobile - Effetto acquisitivo di diritto - Rilevanza.

La Sezione tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla rilevanza, agli effetti dell'imposizione IMU, dell'ordine di demolizione dell'immobile, con precipuo riguardo all'effetto acquisitivo di diritto prospettabile in conseguenza della relativa inottemperanza.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 22015 del 31 luglio 2025, Presidente A.M. Perrino, Relatore F. Federici.

TRIBUTI. Robin tax - Presupposti.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa ai presupposti di applicabilità del trattamento fiscale agevolato previsto dall'art. 1, comma 491, seconda parte, della l. n. 228 del 2012 (cd. Robin Tax), anche in relazione alla disciplina comunitaria sugli strumenti finanziari e a quella nazionale relativa al TUF e ai controlli del mercato.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Sesta, udienza del 30/04/2025 (dep. 04/07/2025), ord. n. 24672, Pres. G. Fidelbo, Rel. D. Tripiccione.

MISURE DI PREVENZIONE - Impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia - Richiesta di accesso al controllo giudiziario - Verifiche demandate all'Autorità giudiziaria - Contenuto - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alle sezioni unite.

La Sesta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., la seguente questione:

“se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario previsto dall'art 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, il giudice, preso atto della sussistenza dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba svolgere esclusivamente un giudizio in merito al carattere occasionale dell'agevolazione mafiosa e alle concrete possibilità dell'impresa di riallinearsi al contesto economico sano oppure possa anche valutare la sussistenza dell'infiltrazione mafiosa, presupposto dell'interdittiva disposta dal prefetto, e, nel caso di sindacato negativo, negare il controllo se l'indagato sia legittimato a proporre istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo anche quando non abbia diritto alla restituzione del bene”.

Sezione Prima, udienza del 26/06/2025 (dep. 31/07/2025), ord. n. 28154, Pres. V. Siani, Rel. V. Lanna.

IMPUGNAZIONI – IN GENERE - Sentenza di condanna con cui è inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione di quella dell'arresto - Art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022 - Inappellabilità - Contrasto di giurisprudenza - Rimessione alle sezioni unite.

La Prima Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., la seguente questione:

“se, in tema di mezzi di impugnazione, a norma del disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come infine novellato dall'art. 34, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689, la sentenza di condanna con la quale è stata inflitta la pena dell'ammenda, anche se in sostituzione – in tutto o in parte – di quella dell'arresto sia ordinariamente impugnabile con l'appello o, viceversa, sia in ogni caso inappellabile”.